



**1° Circolo Didattico "San Donato"
07100 Sassari**

**Ai Docenti della Scuola di
Infanzia e Primaria**

Loro sedi

Recenti e casuali scambi di opinione con alcuni Colleghi, in merito al già discusso problema degli interventi che competono alla Scuola al verificarsi di casi di pediculosi fra gli alunni, mi hanno persuaso della necessità di tornare brevemente sull'argomento già dibattuto in occasione della riunione congiunta di plesso del 13 marzo u.s.: l'esigenza nasce sia da alcune assenze dei docenti (o anticipata conclusione dell'incontro per alcuni di essi) che - ed in questo caso faccio evidentemente ammenda con le SS.LL. - da una probabile non sufficiente chiarezza del mio intervento.

Affinché non rimanga alcuna incertezza nella trattazione di un problema che in alcuni casi interessa e coinvolge sensibilità molto vive, ed anche a tutela della legittimità dell'operato della Scuola, ribadisco quanto affermato con chiarezza dalla Circolare n°14 del Ministero della Salute, emanata in data 13/3/1998:

- a) nel caso di *sospetta* pediculosi (per visione diretta dei *lendini* o del parassita, o per frequente *prurito* manifestato dall'alunno) gli Insegnanti informeranno i genitori (con urgenza, ma sempre nel più rigoroso rispetto della tutela *della privacy* del bambino, e con la delicatezza che le sperimentate risorse di professionalità consentono alle SS.LL.) e li inviteranno a verificare la reale situazione del loro figlio, se necessario con l'aiuto del medico di famiglia. L'alunno potrà rientrare a scuola dopo il primo trattamento con la semplice autocertificazione dei genitori che potranno anche dichiarare che il trattamento non è stato necessario per l'assenza di qualunque forma di infestazione;
- b) nel caso di *accertata* pediculosi l'alunno, se sarà stata eseguita scrupolosamente la terapia, potrà tornare a scuola il mattino dopo il primo trattamento, con il certificato di non contagiosità del medico curante. In entrambi i casi sopra descritti gli Insegnanti - sempre nelle forme più opportune - oltre alla procedura prima descritta inviteranno tutti gli altri genitori (ved. modello allegato) ad una particolare attenzione al fenomeno, da estendere anche ad altri figli piccoli, anche non frequentanti la classe o la scuola;
- c) in caso di frequenti recidive, legate soprattutto a situazioni di disattenzione di alcune famiglie, competerà al Dirigente scolastico, opportunamente preavvertito dagli Insegnanti, l'adozione dei provvedimenti formali che la Legge gli affida a tutela della salute degli scolari, così come prevede la già citata disposizione del Ministero della Salute.

Vittorio Sanna, Dirigente Scolastico

N.B. Mentre le procedure indicate nei punti **a)** e **b)** possono variare sulla base della realtà delle singole situazioni (conosciuta e valutata attentamente dalle SS.LL.) ed essere affidate a soggetti diversi (es: azione congiunta degli Insegnanti e del Dirigente), la procedura indicata sommariamente nel punto **c)**, ancorché proposta dagli Insegnanti, è di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico.